

Si porta all'attenzione dei Colleghi e, segnatamente di quelli iscritti all'Elenco dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, la sentenza della IV Sezione Penale della Cassazione n. 46537/2011, che ha fissato dei principi in materia di patrocinio a spese dello Stato, che il Consiglio ritiene di rilievo e che appaiono applicabili in tutti i processi civili (e non solo nella ipotesi ivi presa in quel caso in considerazione, attinente alla costituzione quale parte civile di una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato).

Nel caso, la Corte ha richiamato preliminarmente, per evidenziare il possibile contrasto, due discipline, quella di cui all'art. 541 c.p.p., comma 1, che prevede la quantificazione delle spese secondo le norme ed i criteri generali della tariffa professionale penale, e quella di cui al patrocinio a spese dello Stato, che prevede la quantificazione delle spese secondo diversi criteri più riduttivi (all'epoca quelli degli art. 82 e 130 DPR 115/2002 ed ora quelli di cui all'art. 9 D.M. 140/2012).

Ha quindi stabilito che:

- “quando la sentenza penale contiene il riconoscimento della responsabilità dell'imputato anche ai fini civili e la sua condanna alla rifusione delle spese legali, tale autonomia (tra le due discipline n.d.r.) vien meno, trovando applicazione esclusivamente la disciplina di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 110, normativa successiva, speciale e specifica rispetto a quella dell'art. 541 c.p.p.”.
- “quando il giudice del processo penale condanna l'imputato alla rifusione integrale delle spese legali sostenute dalla parte civile, ammessa al beneficio del patrocinio a spese pubbliche, la somma che l'imputato deve rifondere in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore; essa va pertanto subito determinata secondo i parametri di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82”.

Il vantaggio per gli avvocati sarebbe duplice:

a) non si creerebbe la spiacevole situazione di vedere pronunciare a carico della controparte soccombente ed a favore dello Stato una condanna alle spese di importo superiore a quello poi liquidato al difensore della parte ammessa al beneficio: il tutto, per di più, senza risultato pratico concreto, posto che “lo Stato non potrebbe ricevere, per la prestazione del difensore di parte civile, più di quanto poi è tenuto a corrispondere al medesimo professionista proprio per quella specifica prestazione” (cfr. sentenza richiamata).

Con la conclusione che lo Stato avrà comunque titolo per recuperare dalla parte soccombente non già quanto liquidato dal Tribunale in favore dello Stato, bensì quanto avrà pagato al difensore.

b) se la liquidazione fosse contenuta nella sentenza non si perderebbero dei mesi per proporre un’istanza autonoma ed ottenere una pronuncia magari a distanza di ulteriori molti mesi.

Tutto ciò richiede che i difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato formalizzino specifiche istanze nei singoli procedimenti da loro seguiti.